

Legge federale sul risanamento della Compagnie des Chemins de fer fribourgeois (GFM)

del 23 giugno 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 87 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999¹,
decreta:

Art. 1

¹ La Confederazione partecipa al risanamento finanziario della Compagnie des Chemins de fer fribourgeois (GFM), concedendo un contributo a fondo perso.

² Il Cantone di Friburgo ha già prestato il suo contributo al risanamento delle GFM.

Art. 2

L'Assemblea federale fissa mediante decreto federale semplice l'ammontare del contributo concesso alle GFM.

Art. 3

La presente legge vige sino al versamento del contributo federale a fondo perso.

Art. 4

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 giugno 2000

Il presidente: Seiler
Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000

Il presidente: Schmid Carlo
Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 4 luglio 2000²

Termine di referendum: 12 ottobre 2000

¹ FF 1999 8057

² FF 2000 3227